

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE SEZ. I CIV.

22 GIUGNO 1985 N. 3769

PRESIDENTE: FALCONE

ESTENSORE: TILOCCA

PARTI: SOC. AUSTRIA TABAKWERKE

E ALTRI

(Avv. Dente)

VERONESI

(Avv. Carbone, Faggioni)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO

E LA CURA DEI TUMORI

(Avv. Dondina)

**Persona fisica • Diritti della
personalità • Identità personale •
Nozione.**

Il diritto all'identità personale protegge l'interesse di ciascuno a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contrastato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato o appariva, in base a circostanze concrete e univoche, destinato a estrinsecarsi nell'ambiente sociale.

**Persona fisica • Diritti della
personalità • Nome ed immagine
• Identità personale •
Distinzione.**

Tra il diritto al nome e all'immagine ed il diritto all'identità non ricorre né un rapporto di immedesimazione, né un rapporto di comprensione dell'una figura nell'altra; i segni distintivi infatti identificano il soggetto sul piano dell'esistenza materiale, l'identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto nella sua molteplicità delle sue caratteristiche e manifestazioni.

**Persona fisica • Diritti della
personalità • Identità personale •
Fonti normative.**

Pur riconducendosi all'art. 2 della Costituzione, il diritto all'identità non si inserisce tra i diritti costituzionalmente garantiti, essendo tali solo quelli previsti dalle successive norme della Costituzione; la sua regolamentazione va dedotta, per analogia, dalla disciplina dettata per il diritto al nome, essendo tale figura la più affine al diritto all'identità personale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione del 4 novembre 1978, l'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori conveniva dinanzi al Tribunale di Milano l'Austria Tabakwerke

Gmbh, la S.p.A. Eurotab e la ditta Comet Pubblicità, esponendo che sulla stampa periodica era stato pubblicato un inserto di pubblicità cosiddetta redazionale per promuovere la vendita delle sigarette Milde Sorte, nel quale, tra l'altro, si leggeva che « secondo il prof. Umberto Veronesi, direttore dell'Istituto dei tumori di Milano, questo tipo di sigarette riducono quasi della metà il rischio del cancro ».

Assumeva l'Istituto che per effetto di tale pubblicità era stata lesa la sua reputazione e la sua immagine quale istituzione tesa allo scopo, non solo di curare gli ammalati di cancro, ma anche di svolgere opera di prevenzione contro la malattia, e chiedeva la condanna di tutti i convenuti in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.

Analogo giudizio promuoveva, con atto di citazione, notificato il 7 novembre 1978, nei confronti dei medesimi soggetti, davanti lo stesso Tribunale, il prof. Umberto Veronesi, che, narrando i fatti di cui sopra, deduceva la violazione del diritto all'intangibilità della sua personalità morale ed al suo nome, e ne chiedeva la riparazione.

In ambedue i giudizi i convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto delle domande, deducendo che la frase della cui pubblicazione gli attori si dolevano era stata effettivamente pronunciata dal prof. Veronesi nel corso di un'intervista pubblicata sul settimanale « Oggi ». Essi proponevano, a loro volta, domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni contro l'Istituto, avendo questo diffuso un comunicato stampa nel quale si affermava, contrariamente al vero, che il prof. Veronesi non aveva mai pronunciato la frase denunciata.

Il Tribunale, riuniti i giudizi, accoglieva le domande degli attori e rigettava la domanda riconvenzionale, con sentenza che, impugnata da tutti i convenuti, veniva integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Milano. Osservava la Corte: a) che la tutela del diritto al nome, anche al lume dei principi desumibili dall'art. 2 della Costituzione, non può ritenersi ristretta all'ipotesi di usurpazione o a quella di scambio o confusione tra persone, in quanto, essendo il nome il segno di identificazione della persona nella sua totalità e costituendo il simbolo dell'intera personalità, morale,

intellettuale e sociale, dell'individuo, anche nella sua proiezione esterna o nell'immagine che la persona stessa offre di sé alla collettività, deve considerarsi illecito l'uso del nome altrui ogni volta che, anche indipendentemente dagli estremi dell'offesa al decoro e alla reputazione, sia tale da incidere negativamente sulla personalità del soggetto che con esso si identifica; b) che tale tutela compete anche alla persona giuridica, la quale può ugualmente subire pregiudizio, per l'uso illecito dell'immagine che si ricollegha, al nome, nella considerazione di cui gode presso i terzi, perdendo il credito a cui è collegato il raggiungimento dello scopo che le è stato istituzionalmente proposto; c) che, nella specie, il prof. Veronesi in un'intervista pubblicata sul settimanale « Oggi », contenente un'inequivocabile denuncia dei rapporti esistenti tra la diffusione del fumo e la malattia del cancro e diretta a favorire senza riserva una campagna educativa contro il fumo, ad una domanda circa l'esistenza di sigarette innocue, aveva risposto che erano state prodotte delle sigarette leggere meno nocive (less Harmful Cigarettes) che non eliminavano i pericoli denunciati, pur riducendoli, ed aveva concluso che « tutto sarebbe più semplice se la gente si convincesse a non fumare », non essendo, quindi, dubbio che il messaggio che egli intendeva comunicare al pubblico consisteva nell'affermazione che il fumo è comunque nocivo e che la gente dovrebbe convincersi a non fumare; d) che la frase relativa alle sigarette leggere, avulsa dal suo contesto, era stata inserita dai convenuti nel testo della pubblicità redazionale diretta a propagandare le sigarette Milde Sorte, presentando queste quale un grande passo avanti nella lotta contro gli effetti negativi del fumo, avallando tale affermazione con la testimonianza del prof. Veronesi, come se questo avesse voluto, con l'autorità e il prestigio della sua qualità di direttore dell'Istituto dei tumori, sostenere quella campagna pubblicitaria, e potendo indurre il pubblico dei lettori, per l'assenza di ogni riferimento alla circostanza nel corso della quale l'affermazione era stata fatta, a ritenere che il prof. Veronesi avesse voluto sfruttare a fini di lucro personale il proprio nome e la propria immagine; e) che ciò rappresentava una subdola distorsione dell'im-

magine del prof. Veronesi, legata all'instancabile opera da lui svolta, generosamente e senza compromissione alcuna, sul piano logico e su quello scientifico, per combattere la terribile malattia del cancro, e di quella dell'Istituto da lui diretto, istituzionalmente impegnato a fare attiva propaganda per la prevenzione e la conoscenza precoce dei tumori maligni o per la loro diagnosi; f) che i convenuti, per giustificare il loro operato, non potevano richiamarsi al diritto della collettività di essere informata delle opinioni manifestate dal prof. Veronesi, in primo luogo perché la spendita del nome prestigioso era stata effettuata a fini pubblicitari senza il consenso dell'avente diritto, ed in secondo luogo perché nella specie non poteva nemmeno essere invocata l'*exceptio veritatis*, in quanto un'intervista diretta inequivocabilmente a manifestare un appassionato impegno nella lotta contro il cancro e specificamente nella campagna contro il fumo, era stata completamente ribaltata e posta addirittura al servizio di una campagna a favore di un determinato tipo di sigarette, sia pur indicato come meno nocivo degli altri; g) che il comunicato dell'Istituto era contenuto nei limiti di una immediata autotutela volta a limitare le conseguenze dannose del fatto.

Contro la sentenza propongono ricorso per cassazione la soc. Tabakwerke e la soc. Eurotab per tre motivi. Resistono il Veronesi e l'Istituto dei tumori con controricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con il primo motivo le soc. ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 cod. civ., in relazione agli artt. 10 cod. civ., 66, 96, 97 e 98 della legge 22 aprile 1941 sul diritto d'autore, agli artt. 2, 21 e 41 della Costituzione, all'art. 10 della convenzione dei diritti dell'uomo 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto della controversia. Deducono le ricorrenti precisamente che:

a) che la Corte d'Appello avrebbe in sostanza affermato la responsabilità delle convenute in quanto la loro iniziativa pubblicitaria si risolveva nella violazione del « diritto alla riservatezza » degli attori, senza avvedersi che il « nome »

di un individuo, essendo a lui esterno e a tutti necessariamente noto, non può rientrare, per sua stessa definizione, nella sfera di ciò che è deve restare riservato;

b) che erroneamente la Corte di merito avrebbe considerato il nome come simbolo dell'intera personalità dell'individuo ed immagine esterna dello stesso, mentre tali caratteristiche sono proprie, invece, del concetto di « identità personale », e questa si riferisce alle « verità e personalità dell'individuo quali esse risultano del suo modo di essere e di agire, e non, certo, all'idea o all'immagine che dell'individuo stesso possa essersi creata la collettività »;

c) che in ogni caso, anche a voler considerare il nome meno rappresentativo dell'immagine esterna dell'individuo, esso può essere legittimamente utilizzato, anche contro il consenso dell'interessato, quando individui un personaggio celebre, un cosiddetto uomo « pubblico », salvo solo che ciò non si risolva in un'offesa dei diritti che al nome sono collegati come dirette estrinsecazioni della personalità, quali l'onore e il decoro, l'identità personale e sociale, la creatività artistica o il diritto d'autore e così via;

d) che non può, in ogni caso, ritenersi precluso l'uso delle mere opinioni altrui, per di più rese pubbliche dallo stesso portatore di esse, nel lecito esercizio dell'attività economica, nell'ambito della quale è consentita la pubblicità onesta;

e) che contraddittoriamente la Corte di merito avrebbe dapprima esaltato il concetto di nome quale simbolo, specialmente morale, dell'individuo, e poi ne avrebbe ritenuto possibile la commercializzazione per lucro da parte del titolare, senza avvedersi che non può esservi distorsione ed offesa della personalità nell'approvazione di questa stessa prestazione che, invece, sarebbe stata perfettamente lecita e conforme alla volontà del titolare stesso ove questi l'avesse consentita.

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ. nonché l'omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Le ricorrenti deducono che arbitrariamente la Corte d'Appello avrebbe

espresso un giudizio meramente presuntivo su di una presunzione, dando immotivatamente per dimostrato che il pubblico dei lettori, vale a dire una anonima, sconosciuta, indeterminabile ed indefinibile collettività di persone, non poteva non essere indotto a ritenere che, attraverso il denunciato messaggio pubblicitario, il prof. Veronesi avesse inteso reclamizzare per lucro le sigarette Milde Sorte, quando non vi era alcuna ragione per non ritenere che la collettività avesse potuto recepire quel messaggio in modo completamente opposto.

Con il terzo ed ultimo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 cod. civ., in relazione agli artt. 11, 1398, 1705, 1711 e 2043 cod. civ., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo.

Le ricorrenti deducono che erroneamente ed apoditticamente la Corte di Merito avrebbe affermato che, attraverso l'asserito illecito uso del nome del prof. Veronesi, sarebbero stati lesi anche i diritti dell'Istituto dei tumori da lui diretto, tale affermazione essendo anzitutto in contraddizione con l'altra secondo la quale il prof. Veronesi avrebbe potuto consentire all'uso delle sue dichiarazioni, ed in secondo luogo senza considerare che il prof. Veronesi, nella nota intervista, aveva parlato, come scienziato, a titolo strettamente personale e senza riferirsi alla opinione dell'Istituto, mentre, se avesse realmente speso il nome di quest'ultimo, ciò al più avrebbe potuto configurarne un abuso di potere rappresentativo, implicante, se mai, un problema di responsabilità esclusivamente tra il Veronesi e l'Istituto.

Il primo motivo è infondato.

Non v'ha dubbio che la Corte del merito abbia ravvisato nell'inserito pubblicitario sopraindicato la violazione, in pregiudizio sia del Veronesi che dell'Istituto nazionale per i tumori, proprio di quel diritto che secondo le odierne ricorrenti la Corte avrebbe confuso con il diritto al nome e che la dottrina, con la denominazione di « diritto all'identità personale », è venuta da oltre vent'anni enucleando a tutela dell'immagine sociale della persona, anche sulla base delle concrete applicazione registratesi nell'ambito della giurisprudenza pretorile *ex art. 700 cod. proc. civ.* Che la Cor-

te non ne abbia usato la denominazione e lo abbia, in un passo della motivazione, incidentalmente incluso nell'ambito del diritto alla riservatezza, dal quale il diritto all'identità personale certamente si distingue, è del tutto irrilevante, posto che essa ha inteso fare sicuro riferimento a tale ultima figura soggettiva, come si evince inequivocabilmente sia dalla prima che dalla seconda parte della motivazione.

Infatti, la Corte dopo aver premesso che la tutela al nome, predisposta dall'art. 7 cod. civ., si applica alle ipotesi, « oltre che di omonimia e di scambio e confusione tra persone », anche « di offesa all'immagine esterna della persona » (ossia « all'identità personale », alla « verità di se stesso » nell'ambito della collettività, secondo le analoghe espressioni, adoperate dalle ricorrenti: p. 17 del ricorso), esprime congruamente e persuasivamente il convincimento che con la diffusione di quell'inserito pubblicitario sia stata « subdolamente » effettuata una distorsione dell'« immagine esterna » del prof. Veronesi e dell'Istituto. Se, poi, la lesione dell'immagine esterna del soggetto si sostanzia nella lesione del diritto al nome, come, appunto, ha sostenuto la Corte del merito seguendo, del resto, uno specifico indirizzo della dottrina o, invece, di una diversa ed autonoma situazione giuridica, come sembrano propendere le ricorrenti, è questione, nella specie, di nessuna importanza pratica, poiché — si vedrà meglio fra poco — la seconda prospettiva non conduce a statuizioni di tipo diverso da quelle dottate dalle due sentenze di merito.

Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale. È possibile, come del

resto risulta dall'esame delle vicende dedotte davanti ai pretori gli ultimi vent'anni, che ad un soggetto si ometta di attribuire qualità, caratteri e comportamenti realmente posseduti o assunti dal medesimo, oppure gli si attribuiscono elementi o fatti a lui estranei oppure, infine, vengano travisati caratteri, tendenze ed azioni del soggetto.

In tal modo si produce, senza dubbio, una lesione al profilo sociale del soggetto e può verificarsi che tale lesione si concretizzi mediante un'azione che non sia nel contempo offensiva dell'onore o della reputazione o lesiva del nome o dell'immagine fisica del soggetto medesimo. Il legislatore non prevede espressamente una tutela dell'identità personale in sé e per sé, non appresta specificamente a favore del soggetto che si vede alterata o travisata la propria immagine esterna mezzi di reazione giuridica esercitabili anche nelle ipotesi in cui non rimanga offeso il suo diritto all'onore, alla reputazione, al nome o all'immagine.

Eppure, anche l'interesse all'intangibilità della propria proiezione sociale è un momento qualificante della propria personalità individuale. Da qui la ricerca della dottrina e della giurisprudenza pretorile, investita sempre con maggior frequenza, di rinvenire nell'ambito dell'ordinamento giuridico un mezzo di tutela applicabile contro le offese della proiezione all'interno della propria personalità e di agganciare tale tutela ad un preciso fondamento giuridico-positivo.

E ciò, ovviamente, poiché non può esservi, nel diritto privato, interesse giurisdizionalmente tutelabile se non nella forma del diritto soggettivo ed il diritto soggettivo è sempre espressione del diritto oggettivo, per cui esso in tanto è configurabile e con un determinato contenuto in quanto una o più norme del diritto oggettivo lo preveda e lo disegni esplicitamente od implicitamente.

Una parte della dottrina (alla quale implicitamente si richiama la sentenza gravata) amplia il concetto giuridico del nome sino a ritenerlo lo strumento per compendiare unitariamente la personalità del soggetto e, muovendo da tale premessa, essa ravvisa un uso illecito del nome altrui nella lesione dell'identità personale. Analogo discorso si è fatto recentemente a proposito dell'immagine (art. 10 cod. civ.): la propria immagine,

si è detto, lungi dall'evocare la semplice riproduzione visiva del soggetto, è strumento particolarmente idoneo a compendiare (al pari del nome) l'intera personalità del soggetto stesso, per cui, se la lesione dell'identità personale ha luogo tramite la diffusione dell'immagine del suo portatore, si ha un uso indebito della immagine stessa ai sensi dell'art. 10 cod. civ. a prescindere dall'esistenza di singole disposizioni di divieto e nonostante la presenza di una norma autorizzativa.

L'orientamento esposto non può essere qui condiviso. Non si tratterebbe, invero, soltanto di intendere il nome o l'immagine come il simbolo dell'intera, complessiva personalità del suo titolare, il che può essere esatto sul piano extragiuridico, ma di alterare in sede interpretativa il contenuto normativo dell'art. 7 e dell'art. 10 oltre i limiti consentiti dallo strumento dell'interpretazione estensiva e persino di quella evolutiva, di attribuire alle due norme una portata innovativa incompatibile con la loro struttura e con la *ratio* legislativa di entrambe. L'art. 7 non prevede che due azioni a tutela del nome inteso nel senso in cui lo specifica l'art. 6: l'azione di reclamo contro gli atti del terzo tendenti a contrastare l'uso del nome da parte del suo titolare e l'azione di usurpazione contro l'assunzione del nome da parte di terzi che non vi hanno diritto (Cass. 13 luglio 1971, n. 2242). Certo, non si esclude che la norma possa essere interpretata estensivamente in modo da includervi ipotesi da essa letteralmente non previste e difatti questa Corte vi riconduce qualsiasi uso del nome altrui indipendentemente dall'assunzione in proprio di esso, come, ad es., l'attribuzione in un'opera letterale, teatrale o cinematografica del nome di una persona ad un personaggio di fantasia (Cass. 14 ottobre 1963, n. 2748).

A sua volta l'art. 10 cod. civ. non prende in considerazione che la rappresentazione visiva delle sembianze fisiche della persona ed attribuisce al soggetto, secondo la dottrina più accreditata, null'altro che il diritto alla non conoscenza altrui di quelle sembianze.

Infine va osservato conclusivamente che il profilo sociale di un soggetto può essere alterato pur facendosi dal terzo un uso corretto del nome (o del pseudonimo) o un uso legittimo della immagine

fisica del medesimo (nei casi consentiti dalla legge: artt. 36 e 37 legge n. 633 del 1941) e tuttavia, secondo le vedute in esame, si avrebbe ugualmente lesione del diritto al nome o all'immagine ex artt. 7 e 10 cod. civ.

In sostanza, mentre i segni distintivi (nome, pseudonimo, ecc.) identificano, nell'attuale ordinamento, il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile e legale e l'immagine evoca le mere sembianze fisiche della persona, l'identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (moralì, sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.), cioè per esprimere la concreta ed effettiva personalità individuale del soggetto quale si è venuta solidificando od appariva destinata, in base a circostanze univoche, a solidificarsi nella vita di relazione. Perciò fra il diritto al nome (e agli altri segni distintivi) così come risulta disegnato dagli artt. 6 e 7 cod. civ. e viene inteso tradizionalmente dalla giurisprudenza e dalla dottrina ed il diritto alla identità, così come questo ormai viene configurato, ricorre una certa correlazione, ma nulla di più: non ricorre, cioè, né un rapporto di immedesimazione né un rapporto di comprensione dell'una figura rispetto all'altra.

La dottrina che per prima ha intuito la meritevolezza giuridica dell'interesse del soggetto all'identità personale, ritiene che il fondamento giuridico-positivo della tutela di tale interesse si individui (oltre che implicitamente negli artt. 6-8 e 9 cod. civ.) nell'art. 8, comma 1, della l. (sulla stampa) 8 febbraio 1948, n. 147, riformulato dall'art. 42, legge 5 agosto 1981, n. 416, il quale dispone che « il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a far inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità ». Viene precisamente sostenuto che il diritto di imposta o di rettifica, previsto nella norma trascritta, si attegga quale strumento di reintegrazione in forma specifica del pregiudizio sofferto

dal soggetto leso e quale mezzo di difesa non solo contro le offese dell'onore, ma bensì « e con portata ben più estesa, contro le offese della verità personale che comportano un travisamento della personalità individuale, anche indipendentemente dal pregiudizio della dignità od onore ».

Osserva la Corte, che, senza dubbio, la norma mostra una considerazione per l'interesse del soggetto a non vedersi attribuiti « atti o pensieri o affermazioni » a lui estranei, ma tale considerazione, già limitata alla sola ipotesi di attribuzione non veritiera (e non riferibili, perciò, anche all'ipotesi di omessa attribuzione di atti e pensieri), prescinde da ogni accertamento della verità ed appare pertanto rivolta a garantire il contraddittorio dell'interessato nell'informazione piuttosto che a realizzare una forma di reintegrazione specifica del pregiudizio da lui subito. Di conseguenza sembra la detta considerazione legislativa del tutto insufficiente a fondare l'esistenza, nel quadro dei diritti della personalità, di un diritto soggettivo di identità personale.

Ritiene la Corte che il fondamento giuridico-positivo della tutela che si avverte l'esigenza di assicurare all'interesse dell'intangibilità dell'identità personale debba individuarsi, conformemente ad un indirizzo di dottrina che va sempre più diffondendosi, nell'art. 2 della Costituzione, il quale dispone che « la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità ».

Il diritto all'identità personale mira a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e solidificandosi. Si tratta di un interesse essenziale, fondamentale e qualificante della persona e la finalità dell'art. 2 della Costituzione è proprio quella di tutelare la persona umana integralmente e in tutti i suoi modi di essere essenziali. Tale norma costituzionale non ha una funzione meramente riassuntiva dei diritti espressamente tutelati nel testo costituzionale ed anche di quelli inerenti alla persona umana previsti nel codice civile; essa si colloca al centro

dell'intero ordinamento costituzionale ed assume come punto di riferimento la persona umana nella complessità ed unitarietà dei suoi valori e bisogni, materiali e spirituali. Appunto perciò la norma non può avere un compito soltanto riepi-logativo; essa costituisce una clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona umana ed è idonea di conseguenza ad abbracciare nel suo ambito nuovi interessi emergenti della persona umana purché essenziali della medesima. Certo, nel nostro diritto positivo non è dato qualificare i vari diritti della personalità come profili od aspetti di un unico ed omnicomprensivo diritto della personalità, essendo ciascuno di essi riconosciuto a tutela della varietà degli interessi fondamentali dell'uomo, ma, pur costituendo tali diritti distinte e autonome situazioni giuridiche soggettive, si riconducono tutti al valore integrale ed unitario della persona umana, così come è, questa, intesa nell'art. 2 della Costituzione. Ciò consente e non esclude affatto la possibilità di individuare nuovi bisogni della persona umana che, se essenziali e fondamentali, possono conseguire immediata ed automatica la tutela giuridica di diritto privato mediante il ricorso all'analogia dai diritti della personalità specificamente riconosciuti.

L'identità personale integra un bene essenziale e fondamentale della persona, quello di vedersi rispettato dai terzi il suo modo di essere nella realtà sociale, ossia di vedersi garantita la libertà di svolgere integralmente la propria personalità individuale, sia nella comunità generale che nelle singole comunità particolari. Essa è tutelata nella forma del diritto soggettivo, nel quadro dei diritti della personalità, con strumenti tipici del diritto privato. Pur riconducendosi all'art. 2 della Costituzione, il diritto soggettivo dell'identità personale non si inserisce fra i diritti costituzionalmente garantiti, essendo tali soltanto quelli specificamente previsti dalle successive norme della Costituzione. La sua regolamentazione va dedotta, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome (art. 7 cod. civ.), essendo tale figura la più affine al diritto all'identità personale. Pertanto il soggetto, che subisce ad opera di un terzo una lesione pregiudizievole alla sua immagine socia-

le, può chiedere in sede giudiziale la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno, in quanto di questo ne sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la sua risarcibilità, nonché ottenere dal giudice l'ordine di pubblicazione della sentenza (oltre la pubblicazione di una sua rettifica se la lesione è arrecata a mezzo della stampa: art. 42 legge 5 agosto 1981, n. 416).

Il fatto che la sentenza gravata abbia ravvisato nell'inserito pubblicitario un uso indebito del nome del Veronesi e di quello dell'Istituto, considerando il nome come strumento idoneo per compendiare la complessiva e multiforme personalità individuale della persona, non ha implicato, come già si è precisato, l'applicazione di una normativa diversa da quello che comportava l'esatta qualificazione dell'autonoma e distinta situazione soggettiva lesa. Il diritto all'identità personale si distingue, poi, da quello alla riservatezza: il primo assicura la fedele rappresentazione alla propria proiezione sociale, il secondo, invece, la non rappresentazione all'esterno delle proprie vicende personali non aventi per i terzi un interesse socialmente apprezzabile (Cass. 27 maggio 1975, n. 2129).

Occorre ribadire che l'aver la Corte del merito inquadrato quello che si è visto essere qui il diritto all'identità personale nell'ambito dalla riservatezza non ha spiegato incidenza sulla sua decisione, avendo essa applicato giustamente, sia pure in via diretta anziché analogica, il regime previsto per la violazione del nome.

Una volta che la Corte del merito ha ravvisato il bene leso in quello generalmente denominato dell'identità personale, pur se abbia ricondotto tale bene nell'ambito del diritto al nome, non si vede davvero quale rilevanza possa avere l'argomentazione delle società ricorrenti, secondo la quale il nome può essere, legittimamente, « sempre richiamato, utilizzato, adoperato e, in una parola strumentalizzato per un dato fine, ogniqua volta esso individui un personaggio celebre, un uomo c.d. pubblico », giacché le stesse ricorrenti riconoscono esplicitamente che siffatto uso, tuttavia, « sarebbe arbitrario ed illegittimo laddove esso si risolvesse in un'offesa o, in ogni caso, in una lesione ai diritti, che ad esso sono esclusivamente collegati come dirette

estrinsecazioni della personalità: onore (e decoro), identità personale (e sociale) ... » (pp. 19 e 20 del ricorso). Il giudizio della Corte d'Appello sulla sussistenza della lesione del bene dell'identità personale degli odierni resistenti è in questa sede incensurabile: tuttavia va sottolineato che essa, con motivazione congrua e persuasiva, ha ritenuto che fosse rimasto offeso, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, proprio il patrimonio sociale dei predetti soggetti quale si era stratificato nella collettività in base alla loro costante, concreta ed appassionata azione, culminata nell'intervista del prof. Veronesi, contro la vendita, la diffusione e la pubblicità del tabacco, considerato causa dell'insorgenza di alcune specie di tumore. Non è, certo, precluso, in linea astratta e generale, l'uso delle opinioni altrui; è precluso, invece, in ogni caso alterare l'immagine di un soggetto utilizzandone in modo distorto e subdolo le opinioni, come nella specie ha ritenuto la Corte del merito osservando che un'intervista concessa per denunciare inequivocabilmente i rapporti esistenti fra la diffusione del fumo e la malattia del cancro venne utilizzata dalle ricorrenti per propagandare, nientemeno, un tipo di sigaretta, considerata pur sempre nociva nella stessa intervista.

Occorre precisare che il diritto alla tutela della propria identità personale spetta, oltre che alle persone fisiche, anche alle persone giuridiche (e secondo una parte della dottrina pure agli enti non aventi personalità giuridica) e, quindi, all'Istituto resistente. Difatti, anche le persone giuridiche sono portatrici di una propria immagine sociale nell'ambito della realtà sociale nel cui contesto operano. Del resto, le società ricorrenti non contestano che l'Istituto abbia interesse a non vedersi alterata la propria identità quale si è venuta solificando nella comunità nazionale attraverso la sua opera benefica nella prevenzione e nella cura dei tumori e, quindi, nell'insistente denuncia delle implicazioni fra fumo e la malattia del cancro.

Anche il secondo motivo va respinto.

Con esso, difatti, si censura un accertamento di fatto della Corte d'Appello, insindacabile in questa sede. Ha affermato detta Corte che si era « effettivamente effettuata una distorsione dell'im-

agine del Veronesi e dell'Istituto », utilizzando arbitrariamente nel testo di pubblicità redazionale il nome dei medesimi « al fine di porlo al servizio della pubblicità del prodotto reclamizzato » (pp. 16-17). Ed ha, poi, aggiunto la Corte stessa (pp. 18-19), sviluppando l'affermazione or ora riferita, che « lo scopo della campagna pubblicitaria era evidentemente quello di propagandare le sigarette Milde Sorte presentandole quale grande passo avanti nella lotta contro gli effetti negativi del fumo, avallando l'affermazione con la testimonianza del prof. Veronesi, quasi questo avesse voluto, con l'autorità ed il prestigio della sua qualità di direttore dell'Istituto dei Tumori di Milano, sostenere la campagna pubblicitaria in questione ». Le due affermazioni della Corte di Merito, censurate dalle ricorrenti con il motivo in esame, non contengono, dunque, se non apprezzamenti in fatto; va, tuttavia, escluso che tali apprezzamenti, adeguatamente motivati, si concretino in un giudizio meramente presuntivo su di una presunzione. La Corte ha esaminato la formulazione dell'insero pubblicitario e vi ha tratto correttamente il convincimento che la distorta citazione dell'affermazione del prof. Veronesi fosse stata utilizzata al fine di avallare la propaganda a favore della sigaretta Milde Sorte, effettuando così una distorsione dell'immagine sociale del Veronesi stesso e dell'Istituto.

Anche il terzo ed ultimo motivo va respinto.

Secondo il giudizio della Corte di Merito l'insero pubblicitario ha leso l'immagine sociale, non soltanto dal Veronesi, ma anche dell'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori, da lui diretto. Si tratta di un accertamento di fatto che, in quanto sufficientemente motivato, è incensurabile in questa sede. La Corte di Merito ha, al riguardo, osservato correttamente che nell'insero pubblicitario si è fatto riferimento al prof. Veronesi, quale direttore dell'Istituto e, quindi, all'Istituto stesso presentando quest'ultimo, istituzionalmente proposto per lo studio e la cura dei tumori, con un'immagine sociale alterata al pari dello stesso Veronesi.

Secondo l'insero l'Istituto, tramite il prof. Veronesi, suo organo scientifico primario, avrebbe riconosciuto a giudi-

zio della Corte di Merito la scarsa dannosità delle sigarette Milde Sorte, quando, invece, in quella intervista il fumo è ritenuto, in ogni caso, nocivo e si auspica un maggior vigore per la repressione delle violazioni al divieto di pubblicità di qualsiasi tipo di sigarette.

Sigettandosi, in conclusione, il ricorso, la soc. Austria Tabakwerke Gmbh e la soc. Eurotab vanno condannati in solido al pagamento delle spese di questa fase in favore del prof. Veronesi e dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano.

(*Omissis*).

IL DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

La sentenza qui annotata è meritevole di segnalazione, in quanto rappresenta la prima esplicita presa di posizione della Suprema Corte sul diritto all'identità personale. Questo diritto, che parte della dottrina aveva già avuto occasione di individuare e studiare in tempi non recenti¹, è stato peraltro oggetto, in questi ultimi anni, di un'ampia elaborazione giurisprudenziale (sorretta da un cospicuo contributo dottrinale)², che ne ha notevolmente ampliato il contenuto e l'ambito di operatività. Si è trattato, in un primo momento, di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.³,

¹ Cfr. A. DE CUPIS, *La verità nel diritto*, in *Foro it.*, 1952, IV, p. 223; *Id.*, *La tutela assoluta dell'individualità personale*, *ivi*, 1955, p. 560; cfr. altresì G. BAVETTA, *Identità (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970, p. 953.

² Cfr., per tutti, *Il diritto all'identità personale* (atti del convegno), a cura di G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi, Padova, 1981; *L'informazione e i diritti della persona* (atti del convegno), a cura di G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi, G. Caiazza, Napoli, 1983; M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di P. Rescigno, 1982, p. 98 ss.; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, Milano, 1982, p. 399 ss.; F. MACIOCE, *Tutela civile della personalità e identità personale*, Padova, 1984, p. 7 ss.; M. DOGLIOTTI, *Un nuovo diritto: all'identità personale (a proposito di due recenti convegni)*, in *Giur. it.*, 1981, I, 2, 373; A. FIGONE, *Il diritto all'identità personale nelle recenti elaborazioni di dottrina e giurisprudenza*, in *Resp. civ. prev.*, 1980, p. 763; M. BESSONE-G. FERRANDO, *Persona fisica* (dir. priv.), in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, p. 193 ss.

³ Cfr., nell'ordine, Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, p. 514, con nota di A. D'ANGELO, *Lesione dell'identità personale e tutela riparatoria*; Pret. Torino 30 maggio 1979, in *Giust. civ.*, 1980, I, p. 969, con nota di M. DOGLIOTTI, *Tutela dell'onore, identità personale e questioni di compatibilità*; Pret. Roma 2 giugno 1980 (due ord.), *ivi*, 1981, I, p. 632, con nota di M. DOGLIOTTI, *Diritto all'identità personale, garanzia di rettifica e modi di tutela*; Pret. Roma 30 maggio 1980, in *Giur. merito*, 1981, I, p. 1264, con nota di A. FIGONE, *Tutela dell'identità personale e nuove prospettive in tema di diritto all'immagine*; Pret. Roma 11 maggio 1981 (quattro ord.), 6 maggio 1981 (due ord.), 30 aprile 1981, *ivi*, 1982, I, p. 551, con nota di A. FIGONE, *Il diritto all'identità personale: spunti e riflessioni critiche*; Pret. Roma 12 novembre 1982; Pret. Verona 21 dicembre 1982, in *Foro it.*, 1983, I,

cui hanno fatto seguito anche diverse pronunce relative a richieste di risarcimento dei danni, derivanti dalla diffusione, a mezzo stampa, di notizie non conformi al vero⁴.

Il diritto all'identità personale si è venuto così qualificando come il diritto del

p. 464, con nota di E. ROPPO, *Il diritto di rettifica nella disciplina dei mezzi di comunicazione di massa*; in *Giust. civ.*, 1983, I, p. 1017, con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *Prime applicazioni delle nuove norme in tema di rettifica: innovazioni, conferme e dubbi*; in *Giur. it.*, 1984, I, 2, p. 123, con nota di M. DOGLIOTTI, *Ancora sull'identità personale e sulle garanzie di rettifica*; Pret. Roma 12 gennaio 1984, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, p. 517, con nota di A. FIGONE, *Sul diritto di rettifica e sulla tutela dell'identità personale*; Pret. Roma 24 novembre 1984, in *Foro it.*, 1985, I, p. 907, con osservazioni di R. PARDOLESI.

⁴ Cfr., per tutte, Trib. Roma 10 marzo 1982, in *Giust. civ.*, 1982, I, p. 2821, con nota di M. DOGLIOTTI, *Ancora sull'identità personale, la tutela dell'onore e il risarcimento del danno*; in *Giur. merito*, 1983, III, p. 743, con nota di A. FIGONE, *Il danno all'identità personale e la sua quantificazione in termini pecuniari*; Trib. Roma 27 marzo 1984, in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 529, con nota di A. FIGONE, *Il risarcimento del danno all'identità personale in una pronuncia non conformista*; cfr. altresì la tanto discussa sentenza della Cassazione sul c.d. « decalogo del giornalista »: trattasi di Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Giust. civ.*, 1984, I, p. 2941; in questa *Rivista*, 1985, 143, con commenti di FOIS, GIACOBBE, MOROZZO DELLA ROCCA.

⁵ Così M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., p. 99; cfr. altresì M. NIRO, *Vicende giurisprudenziali del diritto all'identità personale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 665; G. GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e mezzi di tutela*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 1983, p. 810; G. CORASANTI, *Tutela d'urgenza del diritto di rettifica e limiti del sindacato giurisdizionale*, in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 1829.

⁶ Sul punto cfr. F. GALGANO, *Associazioni non riconosciute e comitati*, in *Comment. cod. civ.*, sub artt. 36-42, a cura di Scialoja e Branca, Bologna, 1976, p. 104 ss.

⁷ Al riguardo, cfr. G. GIACOBBE, *Il diritto all'identità personale dei gruppi organizzati: riflessioni sulla elaborazione giurisprudenziale*, in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 111; A. FIGONE, *Il danno all'identità personale*, cit., p. 747; M. DOGLIOTTI, *Note sul diritto all'identità personale, in L'informazione e i diritti della persona*, cit., p. 180.

⁸ Così M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., p. 100; A. FIGONE, *Sul diritto di rettifica nella legge di riforma dell'editoria*, in *Giur. merito*, 1984, I, p. 567; cfr. altresì R. TOMMASINI, *Identità personale tra immagine ed onore: autonomia del valore e utilità dello schema*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 84 ss.; così anche esplicitamente Trib. Roma 27 marzo 1984, cit.

⁹ In tema di diritto alla riservatezza, cfr., per tutti, A. DE CUPIS, *Il diritto alla riservatezza esiste*, in *Foro it.*, 1954, IV, p. 89; R. TOMMASINI, *Osservazioni in tema di diritto alla privacy*, in *Scritti in onore di S. Pugliatti*, I, 2, Milano, 1978, p. 1982; M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., p. 143 ss.; in giurisprudenza cfr., tra le pronunce più recenti in merito, Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, in *Foro it.*, 1976, I, p. 2895.

¹⁰ Sul diritto all'onore e alla reputazione, cfr. A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 251 ss.; M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., p. 134 ss.; G. SANTINI, *Onore (diritto civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 938.

singolo ad una fedele e completa proiezione nell'ambito dei rapporti sociali, ossia il diritto ad una corretta rappresentazione della sua personalità individuale, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le sue convinzioni ideologiche, morali, sociali, politiche, ecc., che lo connotano e allo stesso tempo lo differenziano⁵. Tale diritto spetta anche ai gruppi, indipendentemente dalla titolarità della personalità giuridica (elemento che attiene al solo aspetto patrimoniale, comportando per l'ente un'autonomia patrimoniale perfetta)⁶, in quanto anche il gruppo (sia esso partito politico o sindacato oppure società commerciale) ha precisi caratteri che lo distinguono da tutti gli altri e ne fanno « ente esponenziale » dei soggetti, i quali di esso fanno parte o in esso si identificano⁷.

Il diritto all'identità personale viene leso ogniqualvolta dai mezzi di comunicazione di massa siano divulgati fatti non conformi al vero, oppure fatti veri, ma inficiati da incompletezza o omissioni, intorno ad un individuo o a un gruppo, a prescindere dalla circostanza che l'alterazione del vero possa avvenire *in melius* (ossia tramite la divulgazione di notizie, tali da mettere il soggetto in buona luce nella collettività), oppure *in peius* (con conseguente discredito sociale)⁸.

Da questa definizione, emergono due aspetti fondamentali. Innanzitutto, il diritto all'identità personale è un diritto autonomo, distinto sia da quello all'onore e alla reputazione, sia dal diritto alla riservatezza. Quest'ultimo, infatti, tende a garantire alla persona una zona di « riserbo » e di « immunità » dall'intervento dei *mass media*⁹; il diritto all'identità, al contrario, protegge l'interesse del singolo ad un controllo attivo sulla stampa, per assicurarsi che non sia deformato il reale. Lesive del diritto all'identità sono, dunque, tutte quelle notizie, che attribuiscono ad un soggetto comportamenti o atteggiamenti non veritieri, sicché — come si diceva — non solo le notizie ingiuriose o diffamatorie (che assumono rilievo in sede di tutela dell'onore e della reputazione)¹⁰ possono considerarsi illecite, se false, ma anche quelle « neutre » e finanche quelle elogiative. Questo non esclude che la medesima pubblicazione possa violare contemporanea-

mente due diversi aspetti della personalità, allorché siano divulgati fatti non conformi al vero e per giunta disonorevoli. Pure in questa ipotesi è necessario però tenere distinta la protezione dell'identità da quella del decoro. (Più complessi i rapporti tra identità personale, immagine e nome, su cui si tornerà in prosieguo).

Il secondo luogo, va ribadito che l'ambito di operatività del diritto all'identità va limitato alla sola cronaca giornalistica, ossia alla narrazione di fatti, che siano suscettibili di un giudizio in termini di verità o falsità, legato a parametri e riscontri obiettivi. Al contrario, esso non assume rilievo ove dalla cronaca si passi alla critica, ossia ad un commento su quanto riportato¹¹. La critica, se condotta con un linguaggio ed un tono sprezzanti ed offensivi, potrà dar luogo, al più, ad una lesione dell'onore o della reputazione, non già ad una violazione dell'identità personale¹². Evidentemente, ove la notizia sia riportata in diffonibilità dal vero, anche la critica risulterà falsata; la violazione dell'identità andrà però sempre riferita alla cronaca e non già alla valutazione di essa.

Senza dubbio la distinzione manichea tra cronaca e critica presenta notevoli problemi in concreto, per il fatto che molto spesso è assai difficile scindere all'interno dello stesso messaggio l'una dall'altra ed anche perché gli stessi fatti che sono divulgati, nonché la rilevanza loro attribuita, rappresentano il frutto di una scelta valutativa da parte dell'organo di stampa. Tuttavia tale distinzione va mantenuta, al fine di evitare di estendere l'operatività del diritto all'identità in settori che non gli sono propri, così comprimendo in maniera inaccettabile il diritto di libera manifestazione del pensiero, garantito dall'art. 21 della Costituzione¹³.

Anche la Suprema Corte si pone in questa prospettiva, confermando l'orientamento già sviluppato dalle magistrature di merito. Essa poi passa ad esaminare i rapporti intercorrenti tra identità personale e segni distintivi della persona (nome, immagine); è questa certamente la parte più interessante della pronuncia. Si deve infatti concordare con la Cassazione, ove essa ribadisce il carattere autonomo del diritto all'identità, rispetto ad altre posizioni soggettive

normativamente tutelate. Il diritto all'identità non si identifica con la protezione accordata all'onore, alla reputazione, alla *privacy*, al nome o all'immagine, per quanto con questi due ultimi aspetti della personalità essa presenta notevoli punti di raccordo.

Il diritto all'immagine, riconosciuto e protetto dall'art. 10 cod. civ., tutela l'interesse dell'individuo a che le proprie sembianze (riprodotte in ritratti o fotografie) non abbiano una circolazione pubblica, se non quando vi sia il consenso o quando sussista una delle circostanze, indicate dall'art. 97 legge 22 aprile 1941, n. 633 (sul diritto d'autore), in cui dal consenso (richiesto dall'art. 96) può prescindere¹⁴. È fatto comunque sempre salvo il divieto di pubblicazione dell'immagine, quando questa risulti disonorevole per il soggetto ritratto. La divulgazione o l'esposizione dell'altrui immagine, in violazione di quanto previsto dalla legge, è da considerare illecita; l'interessato potrà farla cessare anche in via d'urgenza.

Il diritto all'immagine protegge pertanto l'aspetto « fisico » o esterno della personalità di un individuo¹⁵. (Va ricor-

¹¹ In tal senso, cfr. altresì A. PIZZORUSSO, *I profili costituzionali di un nuovo diritto della persona, in Il diritto all'identità personale*, cit., p. 30; su posizioni assai diverse, cfr. Pret. Roma 11 maggio 1981; 6 maggio 1981; 30 aprile 1981, cit., con nota critica di A. FIGONE, *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 553; in prospettiva parzialmente divergente, cfr. M. NIRO, *op. cit.*, p. 670 ss.

¹² Cfr. A. FIGONE, *Diffamazione a mezzo stampa e proposte « alternative » di tutela civilistica*, in *Dir. fam. pers.*, 1982, p. 902; M. DOGLIOTTI, *Tutela dell'onore*, cit., p. 971.

¹³ Sulla libertà di manifestazione del pensiero, cfr., per tutti, S. FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957; E. CHIOLA, *L'informazione nella Costituzione*, Padova, 1973; M. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975.

¹⁴ Sul diritto all'immagine, cfr. A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 285 ss.; M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., p. 117 ss.; G. BAVETTA, *Immagine (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, p. 145 ss.; su questioni più particolari, cfr. A. FIGONE, *La squadra calcistica della Roma e Paulo Roberto Falcao in poster: ulteriori considerazioni in tema di diritto all'immagine di personaggi famosi*, in *Giur. merito*, 1983, I, 1222; M. BESSONE, *Principi della tradizione e nuove prospettive in tema di diritto all'immagine*, in *Foro it.*, 1974, IV, p. 179; M. DOGLIOTTI, *Protezione della vita privata, diritto all'immagine e tutela riparatoria*, in *Giur. it.*, 1979, I, 2, p. 547.

¹⁵ Rileva A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 286 che « il diritto all'immagine è diritto alla non-conoscenza altrui dell'immagine del soggetto; ed è violato dall'arbitraria conoscenza della stessa immagine »; così anche R. TOMMASSINI, *Identità personale*, cit., p. 89.

dato, peraltro, che in via di interpretazione estensiva si è attribuito anche ad un soggetto collettivo — quale una squadra di calcio — un proprio diritto all'immagine, avente ad oggetto l'insieme delle sembianze dei suoi componenti¹⁶.

Può tuttavia verificarsi che la pubblicazione illecita dell'altrui fotografia (o del ritratto) sia non soltanto lesiva del diritto all'immagine, ma anche di quello all'identità personale del soggetto effigiato. Questo avviene tutte le volte in cui ad un individuo — anche solamente tramite la riproduzione delle sue sembianze — vengano attribuiti comportamenti e modi di essere o di atteggiarsi difformi dal vero.

Emblematico in tal senso la *leading case* in materia di identità personale, risalente a poco più di una decina di anni or sono: due giovani, che tempo addietro avevano spedito una loro fotografia ad un concorso fotografico, la vedono successivamente riprodotta su di un manifesto di propaganda referendaria a favore dell'abrogazione della legge Fortuna-Baslini; nel manifesto, due i giovani sono qualificati come sposi, agricoltori e — soprattutto — convinti antidivorzisti, fatti — tutti quanti — non conformi al vero¹⁷.

Interessante è pure un'altra fattispecie, che ha dato luogo ad un procedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.: un medico aveva rilasciato ad un'emittente privata un'intervista filmata di contenuto divulgativo in ordine alle disfunzioni negli ospedali a seguito della riforma sanitaria. L'intervista era stata poi proiettata, senza che l'interessato ne avesse saputo nulla, nella rubrica televi-

siva « Tribuna politica », nello spazio autogestito da un partito politico di ideologia contrastante con quella professata dal medico, che, peraltro, ne veniva implicitamente fatto passare come simpatizzante¹⁸.

I due casi sintetizzati costituiscono chiaro esempio di ciò che si indica con la locuzione « decontestualizzazione » dell'immagine, ossia l'utilizzazione di essa in circostanze diverse da quelle per le quali sussisteva il consenso alla pubblicazione o alla diffusione, con conseguente alterazione del diritto al rispetto della personalità individuale.

Quale ulteriore possibile esempio di « decontestualizzazione » dell'immagine, può segnalarsi la fattispecie, oggetto di un'assai discutibile ordinanza, emessa recentemente dalla Pretura di Roma, che ha ritenuto lecita la pubblicazione non autorizzata, su una rivista « per soli uomini » di foto di scena di vecchi film, interpretati all'inizio della carriera da Sofia Loren, ove l'attrice appariva nuda; tali foto erano poste a corredo di una biografia della Loren stessa. A parte la non dubbia lesione del diritto all'immagine (peraltro non sussistente secondo il Pretore), poteva sussistere, nella specie, pure una lesione dell'identità personale dell'attrice, per quanto quest'aspetto non sia stato affatto affrontato¹⁹.

Una pellicola cinematografica è composta da moltissimi fotogrammi, di contenuto ed oggetto diverso; l'aver scelto, per la pubblicazione su di un dato tipo di rivista, solo i fotogrammi in cui un'attrice appare nuda, può comportare che costei sia messa in falsa luce presso il pubblico, indotto a ritenere che la pellicola fosse di genere erotico o pornografico, anche se le foto di scena, in realtà, avrebbero potuto avere scarsa rilevanza nell'economia del film o comunque essere totalmente giustificate dalla trama²⁰.

Il diritto all'identità può pertanto essere leso da un uso dell'immagine, effettuato in modo da attribuire alla persona uno status o degli atteggiamenti non veritieri. L'immagine, quindi, oltre che come bene autonomo (tutelato ex art. 10 cod. civ.), può porsi anche come strumento di rilevazione dell'interesse del soggetto al rispetto della propria individualità, interesse meritevole di protezione in base ad altre norme dell'ordinamento.

¹⁶ Cfr. Pret. Roma 24 dicembre 1981, in *Giur. merito*, 1983, I, p. 1222, con nota di A. FIGONE, cit.; ma cfr. altresì Pret. Roma 31 maggio 1983, in *Giust. civ.*, 1984, I, p. 308.

¹⁷ Pret. Roma 6 maggio 1974, cit.

¹⁸ Pret. Roma 30 maggio 1980, cit.

¹⁹ Cfr. Pret. Roma 2 gennaio 1985, in *Giur. it.*, 1985, I, 2, p. 479, con nota di A. FIGONE, *Fotografando Sofia (sui limiti di compatibilità tra libertà di stampa e diritto all'immagine in relazione a personaggi noti al pubblico)*; in questa *Rivista*, 1985, p. 710.

²⁰ La locuzione « falsa luce » è mutuata dal linguaggio anglosassone, dove la *false light* costituisce una figura specifica di tort; al riguardo, cfr. A. GAMBARO, *Falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, p. 84; M.L. RUFFINI GANDOLFI, *Il diritto all'identità personale di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti (Il tort di false light)*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, I, p. 237.

Ma l'identità personale può essere lesa senza che ciò comporti un contemporaneo pregiudizio ai segni distintivi della persona; si pensi alla divulgazione di notizie false o tendenziose, da parte dei mezzi di comunicazione di massa.

Per contro, come si è detto, diversi possono essere i casi in cui una stessa condotta può violare più aspetti della personalità. Si è considerato dapprima il rapporto tra identità ed immagine; rileva ora quello tra identità e nome, su cui si basa la sentenza annotata.

Prima di esaminare più in dettaglio le argomentazioni della Suprema Corte, è utile sintetizzare brevemente la fattispecie. Il celebre oncologo Prof. Veronesi, direttore dell'Istituto Nazionale dei tumori, rilascia ad un giornale un'intervista, nel corso della quale mette in luce la stretta relazione esistente tra la malattia del cancro ed il fumo. Alla domanda se esistano delle sigarette che diminuiscano il rischio del tumore, il prof. Veronesi risponde che vi sono in commercio dei prodotti con meno nicotina, che possono essere meno dannosi; in ogni modo, conclude l'intervistato, l'unica soluzione è quella di smettere definitivamente di fumare.

A seguito di tale intervista, una ditta produttrice di sigarette a basso contenuto di nicotina fa pubblicare su diversi organi di stampa uno spazio di pubblicità c.d. « redazionale », dove si afferma che la minor pericolosità del prodotto è stata anche attestata dal prof. Veronesi, direttore dell'Istituto Nazionale tumori.

Così formulato, il messaggio pubblicitario dava ad intendere che l'oncologo avesse accondisceso a reclamizzare le sigarette in questione, mentre egli si era limitato soltanto a dare atto dell'esistenza di sigarette più leggere (di cui non aveva fatto il nome della marca) ed aveva comunque esortato a smettere per sempre di fumare.

Palese pertanto era la violazione del diritto all'identità personale del Veronesi e del gruppo dal lui rappresentato, violazione tanto più grave, considerato che entrambi i soggetti avevano da sempre condotto una vasta campagna contro il fumo.

Il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello di Milano, poi, avevano entrambi ritenuto fondate le doglianze del Veronesi e dell'Istituto Nazionale tumori, af-

fermando che l'uso del nome di un individuo (e della denominazione di un gruppo) è illecito anche quando lede l'identità personale del suo titolare²¹.

I giudici milanesi, per poter pervenire a questo assunto, avevano dovuto fornire un'interpretazione assai estensiva dell'art. 7 cod. civ. Questa norma — secondo un consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale — contempla due specifiche azioni a tutela del nome: l'azione di reclamo, in caso di contestazione al suo utilizzo da parte del legittimo titolare, e l'azione di usurpazione, esperibile quando qualcuno si appropri del nome altrui, creando così possibilità di confusione nella collettività, con contestuale pregiudizio — anche solo morale — per chi chiede la tutela²². È vero che in questi ultimi anni, la giurisprudenza ha ampliato l'ambito di operatività dell'azione di usurpazione, ritenendola ammissibile anche ove l'altrui nome « usurpato » fosse utilizzato per indicare un personaggio di un'opera di fantasia²³ o per contraddistinguere un prodotto commerciale²⁴, tuttavia, pure in queste ipotesi, è sempre sussistita un'attribuzione del nome di una persona ad un'entità diversa da lei stessa; mai però l'art. 7 cod. civ. era stato ritenuto operativo in mancanza di una « usurpazione » per tutelare la falsa rappresentazione esterna di un individuo.

Le soluzioni adottate dai giudici milanesi prestano il fianco ad un'efficace critica da parte della Suprema Corte, che, peraltro, conferma integralmente la sentenza impugnata, nella sua parte dispo-

²¹ Cfr. Trib. Milano 19 giugno 1980, in *Giur. it.*, 1981, I, 2, p. 373, con nota di G. Ponzanelli, *Alcune novità in tema di diritto al nome*; la sentenza della Corte d'Appello del 2 novembre 1982 è pubblicata in *Resp. civ.*, 1983, 121.

²² Relativamente all'azione di usurpazione e ai suoi presupposti, cfr. Cass. 14 ottobre 1963, n. 2378, in *Giust. civ.*, 1963, I, p. 2531; Trib. Roma 24 settembre 1973, in *Giur. merito*, 1976, I, p. 175; Pret. Milano 4 settembre 1975, in *Foro pad.*, 1977, I, p. 74; Cass. 26 febbraio 1981, n. 1185, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, p. 1025; da ultimo, cfr. Cass. 22 ottobre 1984, n. 5343, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, I, p. 310, con nota di M.V. De Giorgi.

²³ Cfr., ad esempio, Cass. 12 novembre 1970, n. 2356, in *Foro it.*, 1971, I, p. 155; Pret. Roma 28 agosto 1975, in *Dir. aut.*, 1976, p. 424; Trib. Roma 17 gennaio 1978, in *Foro it.*, 1978, I, p. 222.

²⁴ Cfr. App. Milano 22 gennaio 1960, n. 201, in *Giust. civ.*, 1960, I, 593; Cass. 1° febbraio 1962, in *Giur. it.*, 1962, I, 1, p. 371.

sitiva, ritenendo sussistente, nella fattispecie, una lesione dell'identità personale degli interessati.

Aveva affermato la Corte d'Appello di Milano (e prima ancora il Tribunale) che l'uso del nome sarebbe illecito quando sia tale da alterare la personalità esterna del suo titolare. Puntualizza la Cassazione che, nel caso in questione, non assume rilevanza una lesione del diritto al nome, bensì una lesione dell'identità personale, attuata tramite l'attribuzione di false affermazioni o comportamenti ad un individuo, identificato con le proprie generalità.

Il nome (composto da prenome e cognome), tra gli aspetti della personalità, è quello che maggiormente ha efficacia individuatrice della persona all'interno della società. Esso, infatti, diversamente dall'immagine, si mantiene inalterato nel tempo, salvo i casi di suo mutamento (autorizzato con decreto presidenziale) e salvo ulteriori aggiunte o modifiche, derivanti da particolari situazioni (matrimonio per la donna, adozione, cambiamento di sesso)²⁵.

Il diritto al nome, che il codice civile 1942 (al contrario di quello del 1865, che nulla disponeva al riguardo), all'art. 6, garantisce ad ogni persona, tutela l'interesse di ciascuno a poter liberamente usare il proprio nome, sì da essere individuato e non confuso con altri (salvo i casi di omonimia). Il diritto al nome protegge pertanto l'aspetto esterno della personalità, al pari del diritto all'immagine, di cui si è detto in precedenza.

²⁵ Sul diritto al nome, cfr. M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., 107 ss.; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 421 ss.; M. NUZZO, *Nome*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, p. 304; M. BIANCA, *Diritto civile*, I, Milano, 1978, p. 178 ss.

²⁶ Cfr. altresì Pret. Roma 9 luglio 1959, in *Rass. dir. cin.*, 1959, p. 195; Pret. Milano 25 novembre 1959, *ivi*, 1960, p. 35; App. Napoli 27 marzo 1974, in *Dir. giur.*, 1975, p. 96.

²⁷ Cfr. altresì App. Milano 18 febbraio 1959, in *Foro it.*, 1959, I, p. 483; va peraltro ricordato che l'art. 21 r.d. 21 giugno 1942, n. 929, esclude che per la brevettazione come marchio di un prodotto, dell'altrui nome proprio, sia necessario il consenso del titolare, analogamente a quanto previsto per l'immagine. È fatto salvo però il caso in cui l'uso del nome altrui sia tale da ledere la fama, l'onore o il decoro dell'interessato. La norma pare in contrasto con la Carta costituzionale e con i principi emergenti dagli artt. 2 e 3.

²⁸ In tal senso, cfr. R. TOMMASINI, *Identità personale*, cit., p. 90.

Di nuove funzioni è stato invece gravato il diritto al nome, allorché l'azione di usurpazione è stata estesa a casi in cui era prevalentemente da riscontrarsi una lesione dell'onore e della reputazione del suo titolare (attribuzione del nome altrui, con efficacia individuatrice specifica, ad un personaggio di fantasia — in un'opera letteraria o filmica — connotato da caratteristiche disonorevoli o turpi)²⁶ o della sua identità personale (allorché un prodotto commerciale viene messo sul mercato con il nome di una persona, chiaramente individuale, si è portati a ritenere che costei abbia accondisceso a sfruttare il proprio nome per fini pubblicitari)²⁷.

Così facendo, si è operata una sorta di sovrapposizione tra la tutela del nome e quella di altri aspetti della personalità, tra cui l'identità personale; questo processo è stato ulteriormente accentuato dai giudici milanesi nella controversia, di cui si occupa la sentenza annotata²⁸.

Come già rilevato a proposito dell'immagine, va ribadito che la protezione dell'identità personale non si realizza nelle disposizioni di cui agli artt. 7 e 10 cod. civ., che proteggono gli aspetti « materiali » e « fisici » dei segni distintivi della persona; ciò peraltro non esclude che un medesimo fatto possa ledere sia il nome o l'immagine, sia l'identità: il nome e l'immagine, oltre che beni autonomi, sono infatti strumenti attraverso i quali si estrinseca l'identità.

L'uso non autorizzato del nome di un soggetto, all'interno di un'operazione di mera propaganda pubblicitaria — al pari di un suo utilizzo come marchio di un bene di consumo — è illecito, poiché viene ad attribuire al suo titolare lo *status* di una persona, che abbia « ceduto » la disponibilità del suo nome, per sostenere un'attività promozionale. Nel caso di specie, la lesione dell'identità era particolarmente evidente, oltre che assai grave, per le osservazioni in fatto, svolte in precedenza.

Osserva, sul rapporto tra segni distintivi e identità, la Suprema Corte: « In sostanza, mentre i segni distintivi (nome, pseudonimo, ecc.) identificano, nell'attuale ordinamento, il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile e legale e l'immagine evoca le mere sembianze fisiche della persona, l'identità rappresenta, invece,

una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale della molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni. Perciò fra il diritto al nome (e agli altri segni distintivi) così come risulta disegnato dagli artt. 6 e 7 cod. civ. e viene inteso tradizionalmente dalla giurisprudenza e dalla dottrina ed il diritto all'identità, così come questo ormai viene configurato, ricorre una certa correlazione, ma nulla di più: non ricorre, cioè, né un rapporto di immedesimazione né un rapporto di comprensione dell'una figura rispetto all'altra ».

Il diritto all'identità e quello al nome o all'immagine sono pertanto indipendenti, sicché vi può benissimo essere lesione dell'uno, senza che ricorra anche quella dell'altro (si pensi alla divulgazione di fotografie, scattate nell'intimità della vita privata, su cui si innesta tutta la tematica del diritto alla riservatezza, o — sotto diverso aspetto — alla violazione dell'identità personale posta in essere dalla cronaca giornalistica, in cui il nome dell'interessato viene utilizzato non per confonderlo con altri, ma per attribuirgli comportamenti non veritieri), come può invece accadere che una condotta comporti la violazione di più aspetti della personalità (considerazione, peraltro già svolta, allorché si è trattato dei rapporti tra identità personale, onore e reputazione)²⁹.

Una volta definito il diritto all'identità come autonoma posizione soggettiva meritevole di tutela, la Suprema Corte passa ad un esame più approfondito del suo contenuto e delle sue fonti normative. Afferma la sentenza annotata che il diritto in questione protegge l'interesse di ciascuno (soggetto singolo o collettivo) a « non vedersi alterato, travisato, offuscato, contrastato il proprio patrimonio politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, quale si era estrinsecato o appariva in base a circostanze concrete ed univoche destinato ad estrinsecarsi nell'ambito sociale ». Viene ribadito pertanto che la protezione dell'identità è operativa soltanto in relazione a fatti o situazioni, forniti di riscontro esterno, e assoggettabili pertanto ad un giudizio di conformità o meno al vero, operato su basi concrete.

Passando al discorso sulle fonti, la Cassazione riconduce direttamente l'identi-

tà nel novero delle posizioni soggettive, riconosciute e garantite dall'art. 2 della Costituzione, dopo aver affermato l'impossibilità di rinvenirne il fondamento logico-giuridico nell'art. 8 della legge sulla stampa n. 47 del 1948 (così come riformulato dall'art. 41 legge 416/1981), laddove è regolato l'istituto della rettifica alle notizie diffuse tramite la stampa³⁰. Secondo la Suprema Corte, infatti, quest'ultima norma « mostra una considerazione per l'interesse del soggetto a non vedersi attribuire atti, pensieri o affermazioni a lui estranei, ma tale considerazione già limitata alla sola ipotesi di attribuzioni non veritiere (e non riferibili perciò anche nell'ipotesi di omessa attribuzione di atti o pensieri) prescinde da ogni accertamento della verità ».

L'affermazione non pare condivisibile: scopo dell'istituto della rettifica è quello di garantire un immediato accesso all'impresa informativa a favore di coloro che dell'informazione sono fatti oggetto, per smentire, chiarire o integrare il contenuto di un articolo di cronaca che li riguarda³¹. La pubblicazione delle rettifiche, da attuarsi nella stessa pagina e con le stesse caratteristiche tipografiche delle notizie cui esse si riferiscono, è obbligatoria per il direttore del giornale, il quale non può sindacarne il contenuto e rifiutarne la pubblicazione, salvo i casi in cui esse possono comportare un'incriminazione penale. Analogamente, anche il pretore, cui sia stato richiesto un ordine di pubblicazione della rettifica

²⁹ Cfr. M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., p. 98, secondo cui segni distintivi « sicuramente concorrono a configurare la nozione di identità anche se non la esauriscono ».

³⁰ Per un primo approccio a questa norma, cfr. G. CORASANTI, in *Le nuove leggi civili commentate*, Padova, 1983, p. 662 ss.

³¹ Sull'istituto della rettifica, tra i vari contributi, prima della c.d. legge di riforma dell'editoria, cfr. E. COLUCCI, *La rettifica come risarcimento in forma specifica*; O. DOMINIONI, *Il diritto di rettifica: prassi e prospettive*; A. MELCHIONDA, *Il diritto di rettifica come mezzo di tutela del diffamato: realtà e prospettive*, in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa* (Atti del convegno), Milano, 1979, p. 142 ss.; E. SANTORO, *Frammenti per una ricerca in tema di rettifica*, in *Dir. radiodiff.*, 1976, p. 470; successivamente alla riforma, cfr. M. DOGLIOTTI, *Ancora sull'identità personale*, cit., p. 125; A. FIGONE, *Sul diritto di rettifica nella legge di riforma dell'editoria*, in *Giur. merito*, 1984, I, p. 566; E. SANTORO, *La rettifica delle notizie nella legge 5 agosto 1981, n. 416*, in *Giust. pen.*, 1982, II, p. 184; E. ROPPO, *op. cit.*, p. 466; V. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 1018.

(non edita, oppure edita, ma con modalità di tempo, impaginazione o grafica diverse da quelle imposte dalla legge) non può andare ad accertare la fondatezza o la meritevolezza della richiesta di rettifica stessa, essendo il suo accertamento limitato alla valutazione se il direttore della testata abbia adempiuto o meno all'ordine di pubblicazione^{31-bis}.

Il giudizio in ordine alla falsità del messaggio è lasciato solo al rettificante; né potrebbe essere altrimenti, attesa l'esigenza di provvedere ad una « controinformazione » in tempi il più possibile brevi, per evitare la propagazione di una notizia non esatta. Scopo della rettifica, come rileva la Cassazione, non è dunque quello di garantire un risarcimento in forma specifica, ma di dare la possibilità ad ogni persona di offrire una diversa versione dei fatti, così tutelando la propria identità (secondo una valutazione, lasciata da solo giudizio del rettificante) e garantendo altresì un'informazione aperta e dialettica: sarà compito esclusivo dei lettori prestar credito o meno alla rettifica e sarà comunque pieno diritto del giornale riaffermare le proprie posizioni o integrarle.

La rettifica si pone pertanto come un istituto di natura tanto privatistica quanto pubblicistica, pienamente funzionale a proteggere anche l'identità personale del richiedente, dovendo afferire soltanto a « fatti, pensieri o affermazioni » e non alle valutazioni critiche del giornalista.

L'esclusione di un previo controllo sul contenuto della richiesta si giustifica in base alla necessità di fornire una replica in temi al massimo ridotti, considerando il fatto che la rettifica, come si è detto, non è un rimedio risarcitorio, ma uno

strumento caratteristico e tipico del « diritto dei mezzi di comunicazione di massa »³², di natura composita. Spetterà, invece, ad un eventuale giudizio di cognizione, successivamente instaurato per il risarcimento dei danni, accertare se effettivamente il giornale abbia leso l'identità personale del rettificante o se la richiesta di quest'ultimo sia stata infondata o tendenziosa³³.

Non condivisibile è pure l'affermazione, secondo cui l'istituto della rettifica non potrebbe considerarsi come un punto di riferimento normativo per il riconoscimento di un diritto all'identità, in quanto tale istituto sarebbe limitato alla sola contestazione di fatti non veri e non alle omissioni. Una notizia, infatti, può essere non veritiera non solo quando sia difforme dal reale, ma anche quando, per omissioni o lacune, esponga i fatti in maniera incompleta o frammentaria, sì da travisarne il contenuto.

La stessa Suprema Corte, con la tanto discussa sentenza 18 ottobre 1984, n. 5259 (sul c.d. « decalogo del giornalista »)³⁴ aveva infatti affermato che: « la verità non è più tale se è "mezza verità" (o comunque verità incompleta) — quest'ultima anzi è più pericolosa dell'esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e correlativamente per la più facile possibilità di difesa) che comporta rispettivamente riferire o sentir riferire a sé un fatto preciso falso, piuttosto che uno vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere pertanto in tutto equiparata alla notizia falsa ».

La rettifica, quindi, può servire anche ad integrare una notizia, colmando le omissioni e le lacune in essa presenti.

Come si è detto, la pronuncia annotata indica comunque la fonte normativa del diritto all'identità nell'art. 2 della Costituzione, configurato come una « clausola aperta », suscettibile di attribuire riconoscimento e tutela a tutti quei valori umani emergenti, che non hanno ancora trovato esplicita garanzia nel testo legislativo.

È questa un'affermazione particolarmente importante, poiché rivendica all'art. 2 della Costituzione l'ampia finalità di garantire e proteggere il libero ed integrale svolgimento della personalità umana in tutte le sue implicazioni.

^{31-bis} In senso contrario, cfr. Pret. Roma 1° aprile 1985, in *Giust. civ.*, 1985, I, 1827, con nota critica di G. CORASANITI, *Tutela d'urgenza*, cit.

³² È espressione di E. ROPPO, *Un « diritto dei mezzi di comunicazione di massa »?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, I, p. 75.

³³ Cfr. le pronunce del Tribunale di Roma, richiamate alla nota n. 4, emesse successivamente ad una fase cautelare, a cognizione sommaria; cfr. altresì Trib. Roma 7 novembre 1984, in questa *Rivista*, 1985, I, 219, con nota di V. RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*.

³⁴ Cfr. Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, cit. alla nota n. 4. Tra i tanti commenti a questa pronuncia, cfr. M. DOGLIOTTI, *La Cassazione e i giornalisti: cronaca, critica e diritti della persona*, in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 356; G. ULISSE, *Note sui limiti della responsabilità civile del giornalista*, *ivi*, 1985, I, p. 364; G. ALPA ed E. ROPPO, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, I, p. 215 ss.

L'art. 2 della Costituzione non è quindi la norma che si limita a riassumere i singoli diritti di libertà, espressamente tutelati dalla Carta fondamentale³⁵, ma si colloca come punto di riferimento della persona umana « nella complessità ed unitarietà dei suoi valori e bisogni, materiali e spirituali »³⁶.

La Suprema Corte provvede però subito a ridimensionare la portata di queste sue affermazioni; essa infatti aggiunge che, pur costituendo l'art. 2 della Costituzione la sintesi di tutti gli aspetti normativamente protetti e nello stesso tempo ponendosi come « clausola aperta », i nuovi bisogni della persona umana possono conseguire immediata tutela privatistica, mediante il ricorso all'analogia dai diritti della personalità, specificamente riconosciuti. Questo perché, nel nostro ordinamento, i singoli diritti della personalità, malgrado trovino un punto di raccordo nell'art. 2 della Costituzione, tutelano interessi differenti ed autonomi. (La Corte accede pertanto alla teoria c.d. « pluralista » dei diritti della personalità, disattendendo espressamente quella « monista » che configura un unico generale diritto al libero svolgimento di essa)³⁷.

Siffatte affermazioni paiono contraddittorie: il ricorso all'analogia può benissimo prescindere da qualsiasi richiamo all'art. 2 della Costituzione, configurato nel suo ruolo non « meramente riepilogativo ». Se scopo di questa norma è quella di permettere riconoscimento e tutela a tutti quei valori umani emergenti, la cui esigenza di tutela non era stata ancora avvertita dai compilatori della Costituzione o del codice civile³⁸, a causa del loro contenuto inedito (si pensi, oltre che all'identità, anche alla riservatezza, pure con riferimento al tema delle raccolte di dati computerizzate), pare ultroneo qualsiasi richiamo analogico a diritti normativamente tipizzati; i nuovi diritti emergenti potranno fruire di riconoscimento e protezione in forza del solo art. 2 della Costituzione. Al contrario, il ricorso all'analogia rappresenterà l'unica tecnica giuridica ammissibile per enucleare nuovi aspetti della personalità meritevoli di tutela, ove l'art. 2 della Costituzione sia inteso come una formula di mero rinvio ai diritti espressamente individuati dalla Corte Costituzionale³⁹.

Aggiunge poi la Suprema Corte che il diritto all'identità è riconducibile all'art. 2 della Costituzione, ma non ha rilevanza costituzionale, in quanto non contemplato dalla Costituzione; « la sua regolamentazione andrebbe dedotta, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome, essendo tale figura la più affine all'identità ».

Anche quest'affermazione non pare condivisibile. Il diritto al nome ed il diritto all'identità, come già evidenziato, tutelano infatti interessi diversi ed autonomi: il primo, quello di poter usare liberamente il proprio nome, senza che altri se ne appropri o ne contesti la legittima utilizzazione; il secondo, quello di poter apparire nel sociale in modo completo e corretto, senza alterazioni della personalità individuale.

Il diritto all'identità personale possiede autonomi punti di riferimento nella legislazione ordinaria, individuabili tanto nel già richiamato art. 8 della legge sulla stampa, relativo all'istituto della rettifica, quanto nell'art. 2 legge 3 febbraio 1963, n. 69 sull'ordinamento della professione del giornalista, che impone a costui « l'obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede »⁴⁰.

A fronte di lesioni alla propria identità, l'individuo potrà domandare al direttore del giornale la pubblicazione di una rettifica (per le notizie diffuse tramite la RAI e le televisioni via cavo, l'istituto è regolato dagli artt. 7 e 34 della legge 14 aprile 1975, n. 103) ed, in caso di inottemperanza, rivolgersi al pretore, in via d'urgenza, per ottenere un ordine di pubblicazione della rettifica, sulla so-

³⁵ In questa prospettiva, cfr. P. GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova, 1972.

³⁶ Così G. BARBERA, in *Comment. alla Costit.*, sub art. 2, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 90 ss.; P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, p. 44 ss.; M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., p. 51 ss.; M. BESSONE e G. FERRANDO, *op. cit.*, 194 ss.

³⁷ Su posizioni diverse, invece, Cass. 20 aprile 1963, n. 990, in *Giust. civ.*, 1963, I, p. 1280.

³⁸ Così G. BARBERA, *op. cit.*, *passim*.

³⁹ In tal senso, M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., p. 54; cfr. altresì P. VERCELLONE, *Personalità (diritti della)*, in *Noviss. Dig. it.*, XII, Torino, p. 1083.

⁴⁰ Così F. MANTOVANI, *Il diritto all'identità personale e la tutela penale*, in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 131.

la base dell'inadempimento da parte del responsabile della testata.

Le legge 5 agosto 1981, n. 416, all'art. 41, ha inteso configurare un tipo particolare di ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., in cui il ricorrente non è tenuto a dimostrare né il *fumus boni iuris* (ossia la fondatezza del contenuto della rettifica), né il *periculum in mora*, ma soltanto l'inettemperanza alla richiesta di rettifica, ed il cui oggetto è predefinito, essendo finalizzato all'emanazione di un ordine di pubblicazione a carico del direttore del giornale⁴¹.

Ciò peraltro non esclude che colui, che si ritenga leso nella propria identità personale, preferisca ricorrere al pretore, secondo la struttura ordinaria del procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., per chiedere l'inibitoria dell'ulteriore diffusione del giornale, oppure — facendo un esempio riferibile alla fattispecie della sentenza annotata — per domandare che sia vietata, in futuro, la pubblicazione di una data pubblicità di un prodotto commerciale; nei casi più gravi — e salva la ricerca dei criteri di compatibilità con il diritto di libera manifestazione del pensiero — potrà chiedere il sequestro del giornale. Naturalmente, in tutti questi casi, il ricorrente dovrà far prova sia del *fumus boni iuris*, sia del *periculum in mora*⁴².

La possibilità di esperire queste azioni deriva non già da un'estensione analogica all'identità personale, delle stesse forme di tutela previste per il nome — co-

me parrebbe ritenere la Cassazione — bensì dai principi generali in materia di tutela cautelare, una volta che si riconosca all'identità personale carattere di diritto soggettivo, suscettibile di protezione giurisdizionale.

Analogamente, per il risarcimento del danno all'identità, ci si deve rifare direttamente all'art. 2043 cod. civ. e non all'art. 7 cod. civ., che, sotto questo profilo, non ne costituisce altro che una specificazione. L'art. 2043 cod. civ. è infatti la clausola generale di un sistema in cui vige il principio dell'atipicità dell'illecito⁴³: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona un pregiudizio ad un interesse giuridicamente protetto come diritto soggettivo obbliga al risarcimento del danno.

Il richiamo all'art. 7 cod. civ. potrebbe avere una giustificazione, solo ove si ritenesse che esso contempli uno di quei « casi previsti dalla legge », cui l'art. 2059 cod. civ. subordina il risarcimento dei danni non patrimoniali⁴⁴. Va peraltro rilevato che, secondo un orientamento consolidato, l'art. 2059 cod. civ. andrebbe letto in stretta correlazione con l'art. 185 cod. pen., sì da legittimare il ristoro dei danni non patrimoniali solo in presenza di fatti penalmente rilevanti, ancorché non punibili per prescrizione o per mancanza di querela⁴⁵.

Pare opportuno quindi ribadire che l'inibitoria e il risarcimento del danno sono rimedi generali, e per la loro esperibilità a tutela del diritto all'identità non occorre interpretare analogicamente la norma di cui all'art. 7 cod. civ.

In conclusione, la pronuncia annotata, dopo aver affermato con precisione il contenuto e l'ambito di operatività del diritto all'identità personale, sembra ritornare a riaffermare quelle strette connessioni tra identità e segni distintivi della persona, che in precedenza aveva disatteso, criticando le argomentazioni dei giudici milanesi.

Nel complesso, risulta comunque una sentenza assai interessante, in quanto costituisce la prima esplicita presa di posizione della Suprema Corte sul diritto all'identità, la cui ammissibilità e meritevolezza di tutela vengono pienamente riconosciute tanto in capo al singolo, quanto in capo al gruppo.

ALBERTO FIGONE

⁴¹ Così M. DOGLIOTTI, *Ancora sull'identità personale*, cit., p. 127; G. CORASANITI, *Tutela d'urgenza*, cit., p. 1831; A. FIGONE, *Sul diritto di rettifica*, cit., p. 576.

⁴² Sull'importanza che ha assunto, in questi ultimi anni, il procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., a tutela dei diversi aspetti della personalità, si rinvia a M. BESSONE e G. FERRANDO, *op. cit.*, p. 213.

⁴³ Si rinvia, al riguardo, a G. ALPA e M. BESSONE, *Atipicità dell'illecito*, Milano, 1983; ID., *Dei fatti illeciti*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di P. Rescigno, 14, Torino, 1981.

⁴⁴ Così già sostanzialmente S. PUGLIATTI, *La trascrizione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di Cicu e Messineo, I, Milano, 1957, p. 3 ss.; ma cfr. altresì più recentemente T. AU-LETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978, p. 185 ss.; A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972, p. 55 ss.

⁴⁵ Cfr. A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 56, che peraltro auspica un intervento legislativo che ampli la sfera di risarcibilità del danno non patrimoniale; per ulteriori richiami dottrinali e giurisprudenziali, cfr. M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., p. 62 ss.; G. ALPA, *Danni alla persona e danni alla personalità*, in *Tutela dell'onore*, cit., p. 175 ss.